

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Nell'interesse del sig. **Daniele Diomaiuti**, nato ad Aversa il 18/05/2006, C.F. DMTDNL06E18A512S, residente ad Aversa (CE), in via Roma n. 34, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi della Basilicata – Potenza**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Cattolica del Sacro Cuore**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università della Calabria**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Europea di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;

- **Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi dell'Insubria – Varese**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi dell'Aquila**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi Link Campus University**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università LUM “Giuseppe Degennaro”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Milano**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Milano-Bicocca**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Napoli “Federico II”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Napoli “Parthenope”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università del Piemonte Orientale**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Politecnica delle Marche**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Sapienza Università di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università del Salento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;

- **Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Kore di Enna (UKE)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Campus Bio-Medico di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*.

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **De Simone Giada Rachele**, residente in via Cutinelli, n. 161 – Baronissi (SA) collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16055;
- dei soggetti, potenziali controinteressati, che verranno individuati all'esito dell'accesso agli atti inoltrata alle Amministrazioni resistenti al fine di ottenere ai fini della notifica le generalità (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) non presenti nella graduatoria nominativa pubblicata definitivamente in data 28 gennaio 2026;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale

University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;

- del provvedimento di decadenza dalla graduatoria per rinuncia risultante dalla schermata della pagina di University del ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la *“disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”*, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la *“Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”* nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Campania - Vanvitelli nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la *“definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE”* e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno

accademico 2025/2026;

- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;
- delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche;
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

PREMESSA

Il presente giudizio ha ad oggetto la nuova modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, disciplinata dal D.M. n. 418/2025, fondata sulla libera iscrizione al primo semestre (cd. "semestre filtro") e sull'ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.

La riforma trae origine dalla legge delega 14 marzo 2025, n. 26, con cui il Parlamento ha demandato al Governo la revisione delle modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, in attuazione degli artt. 32 e 34 Cost. Tra i principi direttivi figurano: la libera iscrizione al primo semestre; l'individuazione di discipline qualificanti comuni con programmi uniformi e coordinati; la previsione di standard valutativi omogenei su base nazionale; la subordinazione dell'accesso al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU e alla formazione di una graduatoria unica nazionale.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 71/2025 e, successivamente, il D.M. n. 418/2025,

che ha disciplinato nel dettaglio il funzionamento del semestre filtro. Quest'ultimo prevede l'insegnamento delle materie di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, sulla base di syllabus nazionali predisposti da Commissioni nominate dal MUR, e lo svolgimento, al termine del semestre, di tre prove da sostenersi nella medesima giornata, ciascuna composta da 31 quesiti da risolvere in 45 minuti. L'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU e alla posizione utile nella graduatoria nazionale.

La procedura così delineata integra una tipica ipotesi di corso-concorso: a una fase formativa iniziale segue una fase valutativa comparativa finalizzata all'accesso a un numero programmato di posti mediante graduatoria nazionale.

È dirimente chiarire che il semestre filtro non costituisce immatricolazione al corso di laurea.

Il d.lgs. n. 71/2025 distingue espressamente tra "iscrizione" al semestre filtro e "immatricolazione" al secondo semestre, subordinata al superamento della selezione e alla collocazione in graduatoria.

La stessa struttura normativa della riforma conferma tale impostazione:

- l'accesso al secondo semestre è subordinato a una graduatoria nazionale;
- i criteri di valutazione sono uniformi su base centrale;
- le prove sono standardizzate e calendarizzate a livello ministeriale;
- l'assegnazione delle sedi avviene secondo ordine di merito.

Il primo semestre rappresenta dunque una fase procedimentale strumentale alla selezione, non un ordinario segmento di carriera universitaria.

Ne consegue che alla procedura in esame si applicano i principi propri delle selezioni pubbliche: par condicio, trasparenza, garanzia di anonimato, uniformità delle condizioni di svolgimento, autovincolo e immodificabilità delle regole.

Senonché, la concreta attuazione del sistema ha evidenziato gravi criticità. Gli esiti delle prove del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 hanno fatto registrare un numero di candidati idonei ampiamente inferiore ai posti disponibili, dimostrando l'inadeguatezza dell'impianto selettivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

La stessa Amministrazione, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, ammettendo al secondo semestre anche candidati che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie, al dichiarato fine di assicurare la copertura dei posti disponibili. Tale intervento ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermandone *ex post* l'inidoneità.

Con il presente ricorso si intendono, pertanto, censurare:

- (i) l'illegittimità dell'immatricolazione nella parte in cui prevede l'iscrizione a condizioni peggiorative rispetto agli altri immatricolati presso l'Ateneo di Tor Vergata;

- (ii) l'illegittimo meccanismo di decadenza definitiva dalla procedura concorsuale introdotto dall'art. 4 dell'allegato 1 al D.M. 1115/2025;
- (iii) l'illegittima mancata assegnazione di tutti i posti messi a bando;
- (iv) l'illegittimità del D.M. 1115 del 23 dicembre 2025 per violazione della legge delega del 14 marzo 2025, n. 26, e del d.lgs. del 15 maggio 2025, n. 71, nonché per violazione dei fondamentali principi in tema di selezioni pubbliche, tra cui, in particolare e tra l'altro, quello di immodificabilità del bando di concorso e dell'autovincolo;
- (v) l'illegittima mancata valutazione di tutti i voti ottenuti nelle tre prove da parte ricorrente;
- (vi) la violazione del principio dell'anonimato, verificatasi sia nelle fasi di svolgimento della prova sia nella fase di correzione delle stesse, inficiando in toto la procedura;
- (vii) la violazione del principio di trasparenza, non esistendo alcun verbale relativa alla fase di correzione delle prove dei candidati;
- (viii) l'illegittimità esclusione dall'ambito di applicazione della riforma in contestazione delle Università private e dei corsi erogati in lingua inglese (IMAT).

Il ricorrente, infatti, ha preso parte ad entrambe le sessioni di esame e, dopo aver affrontato prove molto impegnative in un tempo assai ridotto, ha conseguito la sufficienza nella materia di chimica.

Su tale esito ha, tuttavia, inciso in modo determinante la circostanza che parte ricorrente, facendo affidamento sulle disposizioni della *lex specialis* e sulla conseguente necessità di conseguire tre sufficienze ai fini dell'ammissione al secondo semestre, ha orientato la propria preparazione e la propria performance verso il gravoso obiettivo di ottenere la sufficienza contemporaneamente in tutte e tre le prove.

Viceversa, qualora fosse stata informata sin dall'inizio che l'inserimento in graduatoria (e, dunque, la possibilità di immatricolazione) sarebbe stato assicurato anche a chi avesse conseguito la sufficienza in una sola materia, il ricorrente avrebbe orientato diversamente la propria preparazione, concentrandosi su uno o, al più, due insegnamenti, con esiti certamente diversi.

FATTO

I. - Come anticipato, con il D.M. n. 418/2025, il MUR ha dettato le modalità di funzionamento del semestre filtro, ossia della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Con il successivo D.M. n. 600/2025, è stato determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui si discute.

In particolare, **sono stati messi a bando per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per gli studenti UE n. 20.864 posti, di cui circa 16 mila posti per le Università pubbliche e i restanti oltre 4 mila per le Università private (cfr. D.M. n. 600/2025).**

2. - Parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 418 cit., si è iscritta al semestre filtro del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi della Campania Vanvitelli.
3. - Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro, parte ricorrente ha preso parte alle relative attività formative, le quali, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 418 cit., hanno avuto ad oggetto gli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.
4. - terminate le attività didattiche, parte ricorrente ha preso parte al **primo appello** delle prove d'esame afferenti ai tre insegnamenti impartiti, tenutosi il 20 novembre scorso, **affrontando ben tre esami nel medesimo giorno, in un tempo assai ridotto**. In particolare il questionario, per ciascuna prova di esame, era composto da 31 domande (di cui 15 a risposta multipla e 16 a risposta con modalità a completamento) e da ultimare in un tempo pari a 45 minuti.
5. - Senonché, lo svolgimento di dette prove si è rivelato inficiato da macroscopiche e insanabili irregolarità. In primo luogo, la formazione impartita dagli Atenei si è dimostrata parziale, lacunosa e disomogenea sul territorio nazionale, non coprendo la totalità degli argomenti previsti dai vastissimi programmi ministeriali (c.d. syllabus), sui quali vertevano però i quesiti d'esame. In secondo luogo, e con ancor più grave pregiudizio per la *par condicio* tra i candidati, l'Amministrazione ha omesso di predisporre qualsivoglia misura di sicurezza idonea a prevenire l'utilizzo di dispositivi elettronici (quali smartphone o smartwatch), quali la schermatura delle aule o l'impiego di metal detector. Tale omissione ha consentito l'illecita diffusione dei quesiti in tempo reale, alterando irrimediabilmente la regolarità della competizione, come peraltro tempestivamente segnalato dalla scrivente difesa con formale diffida rimasta priva di riscontro.
6. - Il successivo 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati nell'area riservata del portale University gli esiti del suddetto primo appello del semestre filtro e dall'esame degli stessi l'odierna parte ricorrente ha constatato di avere ottenuto la sufficienza solo nella materia di chimica.
7. - A fronte di tale risultato, parte ricorrente ha preso parte al secondo appello previsto per il 10 dicembre 2025, confidando nel fatto che il Ministero avesse sollecitato gli Atenei a adottare tutte le misure di controllo idonee a impedire il verificarsi, anche in tale seconda sessione, delle gravi irregolarità registratesi nel primo appello, garantendo in tal modo uno svolgimento della prova conforme ai principi che presidono le selezioni pubbliche, come quella per cui è causa.
- Le cose, tuttavia, non sono andate così.
- Anche nel secondo appello del 10 dicembre, invero, sono del tutto mancati adeguati controlli volti a impedire l'utilizzo **di telefoni cellulari** e smartwatch, con conseguente diffusione di materiale foto e video ritraente le domande di esame in tempo reale.
8. - Successivamente, l'Amministrazione, resasi conto che a fronte di 55 mila candidati poco più di 7mila avevano ottenuto i requisiti previsti dalla Legge (D.lgs. 71/2025) e dalla *Lex specialis* (D.M.

418/2025) per essere inseriti in graduatoria, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, cambiando le regole del gioco. Tale intervento, come vedremo più avanti, ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermando *ex post* l'inidoneità dell'intero sistema di selezione.

9. – Lo scorso 8 gennaio 2026 è stata pubblicata la prima graduatoria nazionale di merito; in tale graduatoria parte ricorrente è risultata assegnata alla sua 12° scelta, presso l'Ateneo di Tor Vergata - sede di Tirana con posizione in graduatoria di 17.916, avendo riportato la sufficienza nella materia di chimica (20,2) e 12,8 in Fisica e 14,9 in Biologia, conseguentemente avrebbe dovuto immatricolarsi entro il 14 gennaio u.s..

VII	17916	DIOMAIUTI	DANIELE	120,20	Medicina Roma "Tor Vergata" - Tirana
-----	-------	-----------	---------	--------	--------------------------------------

10. – Parte ricorrente ha, tuttavia, appreso che sebbene la sede di Tirana dal sito istituzionale dell'Università di Tor Vergata risulti strutturata quale c.d. joint degree tra l'Università Tor Vergata e la UNIZKM, nei fatti gli studenti assegnati alla stessa sono stati costretti ad accettare coattivamente - e senza nessuna previa informazione in merito - una presunta doppia iscrizione presso due distinte facoltà e a sopportarne gli ingenti costi. Nel dettaglio, gli studenti assegnati alla sede in contestazione sono chiamati a iscriversi sia presso il portale dell'Università di Tor Vergata sia presso quello dell'Università Privata Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio (c.d. UNIZKM), il quale prevede il versamento della retta annuale di iscrizione presso l'Ufficio finanza dell'UniCNSBC pari a circa €. 9.560,00 che per 6 anni ammonta alla cifra spropositata pari a €. 57.360,00!

11. – Non avendo la possibilità economica di affrontare simili costi, nonché quelli connessi a un trasferimento all'estero, parte ricorrente non ha accettato l'assegnazione in questione e, conseguentemente, ha rinunciato definitivamente alla posizione nella graduatoria della procedura concorsuale e quindi anche all'assegnazione presso altre sedi.

Ai sensi di quanto previsto dal punto 4 dell'allegato 2 al D.M. 1115/2025, invero, *“lo studente che non provvede ad immatricolarsi/iscriversi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto”*.

Per effetto di tale (illegittimo, come si dirà) meccanismo, pertanto, gli studenti o perfezionano l'iscrizione oppure decadono dalla graduatoria della procedura concorsuale, non potendo, quindi, neanche concorrere per l'assegnazione presso altre sedi in cui vi sono posti vacanti.

L'Amministrazione, in data **28 gennaio 2026**, ha pubblicato la **graduatoria definitiva**, dichiarandone di fatto la chiusura, **nonostante la persistente disponibilità di circa 200 posti**, rimasti vacanti per

rinunce o mancate immatricolazioni, come si illustrerà più diffusamente nel prosieguo.

Se, invece, il Ministero avesse correttamente previsto — come in effetti avvenuto negli anni precedenti — la possibilità di mantenere aperta la graduatoria e, quindi, di attendere eventuali successivi scorrimenti (in presenza di un posto disponibile in una sede più ambita), il candidato risultato vincitore avrebbe potuto rinunciare alla sede inizialmente assegnata e, permanendo in graduatoria, scegliere di immatricolarsi in un momento successivo presso la sede desiderata.

12. – Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l’annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione della legge delega n. 26/2025 e del d.lgs. n. 71/2025. Violazione del d.m. n. 418/2025 e del d.m. n. 1115/2025; violazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. e dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e tutela dell’affidamento (art. 1 l. n. 241/1990); eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento, illogicità manifesta, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione; introduzione surrettizia di condizioni aggiuntive e peggiorative (doppia immatricolazione, contribuzione privata estera, requisiti “voto medio” e status “con riserva”) non previste dagli atti ministeriali e non previamente conoscibili.

Nel quadro della riforma delineata dalla legge delega n. 26/2025 e dal D.lgs. n. 71/2025, la procedura di accesso al secondo semestre del corso di Medicina è stata concepita come una procedura nazionale, uniforme e comparativa e regolata da criteri omogenei su tutto il territorio nazionale di modo da assicurare che l’esito della graduatoria si traduca nell’assegnazione di una sede che non sia alterata da regimi giuridici ed economici eterogenei e che non sia aggravata da condizioni ulteriori non previste e non conoscibili ex ante.

L’assegnazione del ricorrente alla sede “Università Tor Vergata – Tirana”, invece, come anticipato nel motivo che precede, si è risolta in un’imposizione di un percorso del tutto peculiare rispetto alle sedi italiane.

Non si trattava, infatti, di un’ordinaria iscrizione presso un ateneo statale secondo regole uniformi, ma di una “doppia immatricolazione” e di un assoggettamento a un circuito amministrativo ed economico del tutto peculiare che prevede:

- (i) l’avvio della doppia iscrizione (Tor Vergata e UNIZKM, quest’ultima “con riserva”);
- (ii) adempimenti documentali e scadenze ulteriori rispetto a quelli previsti dalla procedura nazionale;
- (iii) il versamento di una retta annuale presso l’Università Privata pari a €. 9.569,00;
- (iv) la subordinazione dello status al criterio del “voto medio” richiesto dalla normativa albanese, con prospettata perdita del diritto allo studio in caso di mancato adempimento del requisito.

Tale lesione risulta aggravata – ed è qui il punto decisivo – dal meccanismo di “coazione amministrativa” di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 1115/2025 che impone l’immatricolazione esclusivamente nella “prima sede utile” senza consentire opzioni alternative tra le preferenze espresse (“*Lo studente è immatricolabile/iscrivibile ... presso la prima sede utile, nell’ordine delle preferenze indicate*”) ed entro un termine di decadenza rigidissimo del 14 gennaio 2026 decorso il quale è preclusa la possibilità di immatricolarsi e/o iscriversi in qualsiasi altra delle sedi prescelte.

Ne consegue che il ricorrente è stato posto innanzi ad un aut-aut **privo di alternative reali**: accettare, in pochissimi giorni, un regime economico e amministrativo radicalmente diverso e più gravoso rispetto alle sedi italiane, oppure perdere definitivamente il punteggio conseguito in graduatoria e rinunciare al c.d. semestre filtro.

Tale assetto realizza una disparità di trattamento macroscopica e non ragionevole tra studenti assegnati a sedi italiane (soggetti alla disciplina ordinaria degli atenei pubblici, con contribuzione modulata e regole italiane certe e conoscibili, tra cui la possibilità di accedere all’ISEE) e studenti assegnati alla sede di Tirana, i quali vengono invece assoggettati a un doppio canale (statale/privato estero), a oneri economici sproporzionati e a requisiti ulteriori (documentali e meritocratici) estranei alla procedura nazionale.

Risulta dunque violato il principio di eguaglianza sostanziale e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., poiché, a parità di graduatoria e di preferenze, la sede “Tirana” comporta un aggravamento che incide direttamente sulla fruibilità del diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost., trasformando l’assegnazione in un ostacolo economico non giustificato e non governato da criteri pubblici uniformi.

Il che è esattamente quello che è accaduto al ricorrente, il quale, non avendo la possibilità di sostenere i costi connessi alla suddetta retta di iscrizione e al suo trasferimento all’estero, è stato costretto a rinunciare al posto assegnatogli, perdendo così definitivamente la possibilità di frequentare il corso di laurea in medicina e chirurgia dalla stessa ambito.

Sul punto, d’altra parte, va evidenziato che né la *lex specialis* né gli altri atti ministeriali hanno mai fatto cenno alla circostanza per cui gli studenti assegnati all’Ateneo di Tor Vergata – sede di Tirana avrebbero dovuto iscriversi anche all’Università **Privata** Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio, con conseguente obbligo di versamento della retta annuale di iscrizione pari a circa €. 9.560,00 (che per 6 anni ammonta alla cifra spropositata pari a €. 57.360,00!).

Il ricorrente, pertanto, all’atto dell’inserimento di tale sede tra quelle in cui proseguire il secondo semestre non era consapevole che ciò avrebbe comportato, in concreto, l’iscrizione e la frequenza presso un’università privata.

Tale convincimento, del resto, trova conferma nel fatto che l’art. 8 del D.M. n. 415/2025 esclude espressamente dall’applicazione della riforma le università private e i corsi di laurea erogati in lingua

inglese, per i quali continua a trovare applicazione per il corrente a.a. il sistema basato sul tradizionale test di accesso.

Ne consegue che il ricorrente ha legittimamente ritenuto che, indicato tra le proprie preferenze l'Ateneo di Tor Vergata – sede di Tirana tra le sedi dallo stesso ambito, non stesse esprimendo una scelta a favore di un'Università privata, con tutte le rilevanti implicazioni economiche che ne derivano.

La denunciata irragionevolezza e disparità economica prodotta da tale «cortocircuito», peraltro, ha costituito oggetto di plurime dichiarazioni rilasciate pubblicamente dal Ministro Bernini sul punto: la stessa ha qualificato il regime contributivo applicato nel c.d. caso Tirana come incompatibile con il diritto allo studio e ha ribadito il principio per cui non può esservi alcuna differenza di trattamento economico tra Roma e Tirana, dovendo gli studenti della sede estera pagare le stesse tasse della sede italiana. Tale presa di posizione istituzionale conferma che l'assetto concretamente applicato agli assegnati di Tirana, ove comporti oneri superiori o condizioni ulteriori, determina una disuguaglianza non tollerabile e contraria alla ratio stessa del c.d. semestre filtro, che nasce per ampliare opportunità e non per produrre nuove disuguaglianze.

D'altra parte, qualora il ricorrente avesse voluto accedere ad una facoltà privata e avesse potuto e voluto sostenere costi ingenti non avrebbe sicuramente partecipato al c.d. semestre filtro e si sarebbe direttamente iscritto a partire dal mese di settembre, senza sostenere le prove e senza partecipare alla procedura concorsuale.

Donde l'illegittimità del provvedimento di decadenza dalla graduatoria del ricorrente.

2. Illegittimità del d.m. n. 418/2025 e del d.m. n. 1115/2025 per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. e per violazione della l. n. 264/1999; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della riserva; eccesso di potere per contraddittorietà degli atti e difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta – eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa – ingiustizia manifesta.

Come anticipato in narrativa, l'odierna parte ricorrente, in seguito alla pubblicazione della graduatoria dell'8 gennaio 2026, è stata assegnata presso l'Ateneo di Tor Vergata - sede di Tirana e avrebbe dovuto immatricolarsi entro il 14 gennaio.

Senonché non avendo la possibilità economica di sostenere gli ingenti costi connessi alla retta annuale di iscrizione dell'Università Privata Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio (c.d. UNIZKM) e quelli connessi a un trasferimento all'estero, ha dovuto rinunciare al posto in questione.

Tale rinuncia, tuttavia, anziché tradursi nella mera perdita di quella specifica assegnazione — con possibilità di concorrere, in forza del merito cristallizzato in graduatoria, per i posti successivamente resi disponibili — ha prodotto l'effetto radicale e definitivo della decadenza dall'intera procedura

concorsuale. Ciò in virtù dell'art. 4 dell'allegato 1 del D.M. 1115/2025, oggetto del presente gravame, il quale prevede che il candidato "assegnato" che non si immatricoli entro il termine perentorio stabilito decade irrimediabilmente dalla possibilità di immatricolarsi o iscriversi presso qualunque sede del Corso di laurea magistrale a Ciclo unico.

È proprio tale meccanismo di decadenza definitiva a essere radicalmente illegittimo.

L'Amministrazione, in data 28 gennaio 2026, ha pubblicato la graduatoria definitiva dichiarandone la chiusura, nonostante la persistente disponibilità di circa 200 posti rimasti vacanti per rinunce o mancate immatricolazioni. Orbene, se il Ministero avesse correttamente previsto — come avvenuto negli anni precedenti — la possibilità di mantenere aperta la graduatoria e di attendere eventuali successivi scorrimenti, parte ricorrente avrebbe potuto rinunciare alla sede di Tirana e, permanendo in graduatoria in forza del proprio punteggio, immatricolarsi presso una delle sedi rimaste vacanti tra quelle da lei indicate come preferite. Tale dinamica, del resto, costituisce la regola consolidata delle procedure selettive per l'accesso a medicina: la graduatoria rimane aperta fino all'esaurimento dei posti disponibili, consentendo a ciascun candidato di essere progressivamente collocato nella sede più rispondente al proprio merito e alle proprie preferenze.

Il meccanismo introdotto dall'art. 4 del D.M. impugnato, invece, produce un effetto distorsivo e irragionevole: impone al candidato — in un brevissimo arco temporale e senza reale alternativa — di accettare o rifiutare la sede assegnata, senza che gli venga preservata la possibilità di beneficiare degli scorrimenti successivi. In tal modo, il punteggio conseguito, che dovrebbe costituire il criterio cardine per l'intera procedura, viene privato di qualsiasi rilevanza per le fasi successive della stessa, con conseguente irrimediabile pregiudizio per il candidato meritevole.

Nel caso di specie, parte ricorrente si è trovata innanzi a un aut-aut privo di reali alternative: accettare, in pochissimi giorni, un regime economico e amministrativo radicalmente diverso e più gravoso rispetto alle sedi italiane — che prevede una doppia immatricolazione (Tor Vergata e UNIZKM), adempimenti documentali aggiuntivi e il versamento di una retta annuale pari a € 9.569,00 presso l'Università privata, per un totale di circa € 57.360,00 nell'arco del corso di studi —, oppure perdere definitivamente il punteggio conseguito in graduatoria e rinunciare al percorso intrapreso con il semestre filtro. Una simile alternativa non integra una scelta libera e consapevole, ma una costrizione che svuota di contenuto il diritto del candidato a vedersi assegnata una sede compatibile con le proprie condizioni economiche e geografiche, in conformità con le preferenze espresse e il merito maturato.

Il pregiudizio è tanto più evidente ove si consideri che posti vacanti nelle sedi preferite da parte ricorrente erano concretamente disponibili al momento della chiusura della graduatoria: tali posti avrebbero potuto essere assegnati al ricorrente, in forza del suo punteggio, qualora la graduatoria fosse rimasta aperta agli scorrimenti, secondo il modello già validato per un decennio.

La norma impugnata, pertanto, lede frontalmente l'interesse primario alla selezione dei migliori e alla loro collocazione nelle posizioni più ambite in conformità con le preferenze espresse e il punteggio ottenuto, con conseguente violazione del principio della par condicio e del principio meritocratico che governano le procedure selettive pubbliche.

L'operato dell'Amministrazione è altresì viziato per eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione, dal momento che il meccanismo in contestazione non trova alcuna giustificazione in un interesse pubblico apprezzabile. Nel contesto di una procedura concorsuale, l'interesse pubblico primario è quello di garantire che le posizioni disponibili siano assegnate secondo un rigoroso ordine di merito. La norma impugnata, al contrario, persegue un fine diverso e ingiustificato: quello di una rapida e definitiva copertura dei posti, a discapito della corretta applicazione del criterio meritocratico e con il paradossale risultato di lasciare circa 200 posti vacanti alla chiusura della procedura.

Sul punto, il TAR Campania, Napoli, n. 2992/2018 ha già censurato un meccanismo analogo, rilevando *"l'eccesso di potere nel quale è incorso l'Ateneo, concretizzantesi in una effettiva ingiustizia per il ricorrente"*, con riferimento a una previsione che cristallizzava irragionevolmente la posizione del candidato impedendogli di beneficiare degli scorrimenti successivi. Allo stesso modo, il Consiglio di Stato ha ribadito che il principio della graduatoria non ammette deroghe che producano ingiustificati effetti preclusivi in danno dei candidati collocati in posizione migliore (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5632/2019). In termini analoghi, la giurisprudenza ha precisato che è compito dell'Amministrazione "riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili per il trasferimento ad anni successivi al primo" (cfr. TAR Pescara, Sez. I, n. 280/2025), confermando che la P.A. non può adottare prassi o regole che violino i principi fondamentali in materia di graduatorie.

La previsione della decadenza definitiva dalla graduatoria è, infine, illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Incidendo in modo irreversibile sulla posizione giuridica del concorrente — privandolo non solo della sede assegnata, ma dell'intera procedura — essa si rivela sproporzionata rispetto alla finalità perseguita dall'Amministrazione, individuabile nell'esigenza di assicurare una celere copertura dei posti disponibili e la tempestiva organizzazione delle attività didattiche. Tale obiettivo avrebbe potuto essere agevolmente perseguito mediante strumenti meno afflittivi: il mantenimento in graduatoria del candidato che rinunci alla sede assegnata, con possibilità di immatricolazione in caso di successivi scorrimenti, secondo il modello già sperimentato negli anni precedenti e rivelatosi pienamente compatibile con le esigenze di programmazione universitaria.

Donde l'illegittimità della previsione impugnata.

3. Violazione e falsa applicazione della l. 2 agosto 1999, n. 264.; violazione dell'art. 97 cost.; violazione del fabbisogno individuato dalla conferenza Stato – Regioni; violazione dei principi di

buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà degli atti; eccesso di potere per sviamento di potere; violazione dell'art. 3 cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

Come illustrato nell'ambito del precedente motivo di ricorso, il meccanismo di decadenza introdotto dall'art. 4 dell'allegato 1 al D.M. 1115/2025 ha prodotto, nel caso di specie, l'effetto di estromettere definitivamente dalla procedura concorsuale il ricorrente, il quale non ha potuto accettare l'assegnazione presso la sede di Tirana per ragioni economiche obiettive e documentate. Tale meccanismo, già di per sé illegittimo, ha trovato tuttavia terreno fertile in una disposizione ulteriore e autonomamente viziata, contenuta nel punto 15 dell'allegato 1 al medesimo D.M. 1115/2025, la quale ha determinato la chiusura anticipata della graduatoria in presenza di circa 200 posti rimasti vacanti, sottraendoli definitivamente allo scorrimento e destinandoli a finalità del tutto estranee allo scopo primario della procedura selettiva. È quest'ultima disposizione l'oggetto specifico del presente motivo di gravame.

Il sistema del c.d. "numero chiuso", delineato dalla L. 264/1999, è finalizzato a temperare il diritto allo studio con l'interesse pubblico a formare un numero di professionisti adeguato al fabbisogno del sistema sanitario nazionale, garantendo al contempo un'elevata qualità della formazione. A tal fine, l'Amministrazione determina annualmente il contingente di posti disponibili per ciascun corso di laurea. Una volta definito tale numero, sorge in capo alla stessa Amministrazione un preciso e inderogabile obbligo giuridico: quello di garantire la copertura integrale di tutti i posti messi a bando, attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito fino al suo esaurimento o, comunque, fino alla completa assegnazione dei posti disponibili. Tale obbligo non è una mera facoltà organizzativa, ma una diretta declinazione del principio meritocratico e del diritto allo studio sancito dall'art. 34 Cost.: ogni posto messo a concorso rappresenta una risorsa formativa che l'ordinamento destina agli studenti meritevoli, e la sua mancata assegnazione costituisce una lesione tanto del diritto individuale del candidato idoneo, quanto dell'interesse pubblico alla copertura del fabbisogno professionale.

Nel caso di specie, il Ministero ha violato tale obbligo attraverso la previsione contenuta nel punto 15 dell'allegato 1 al D.M. n. 1115/2025, secondo cui *"gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo."*

Tale disposizione determina, di fatto, una arbitraria e ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso per l'accesso al primo anno. Anziché assicurare che ogni posto resosi vacante — anche per effetto del contestato meccanismo di decadenza di cui al primo motivo — venga riassegnato al successivo candidato idoneo in graduatoria, l'Amministrazione ha disposto che, a partire da una data arbitrariamente fissata, tali posti vengano "congelati" e dirottati verso finalità del tutto diverse e

secondarie, estranee allo scopo primario della procedura selettiva.

Il nesso con il primo motivo è diretto e non casuale: è proprio il combinato disposto delle due disposizioni impugnate a determinare il pregiudizio subito dal ricorrente. Il meccanismo di decadenza ha prodotto la sua estromissione dalla graduatoria; la chiusura anticipata degli scorrimenti ha impedito che i posti resisi vacanti — anche per effetto di quella decadenza — venissero riassegnati ai candidati idonei rimasti in graduatoria.

In questo modo, **l'Amministrazione ha chiuso la procedura con circa 200 posti vacanti, lasciando scoperti atenei che il ricorrente aveva indicato tra le proprie preferenze, tra cui, a titolo esemplificativo, l'Ateneo di Napoli Federico II, Firenze o La Sapienza in cui, peraltro, risultano vacanti rispettivamente 17 posti, 8 posti e 14 posti, come risulta dalla tabella dei posti vacanti in atti.**

Se l'Amministrazione avesse correttamente proseguito con gli scorrimenti — come avvenuto nelle precedenti annualità — il ricorrente avrebbe potuto immatricolarsi presso uno di tali atenei italiani, in conformità con le preferenze espresse e il merito maturato, senza essere costretta ad accettare la sede di Tirana o a decadere dall'intera procedura.

Tale modus operandi non è nuovo e non si presenta per la prima volta all'attenzione di questo Tribunale. Una fattispecie del tutto identica a quella odierna, relativa alla chiusura anticipata della graduatoria disposta con D.M. n. 50/2016, è stata oggetto di numerose pronunce di annullamento da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale. In quell'occasione, il Giudice Amministrativo stabilì in modo inequivocabile che *"appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell'entrata in vigore del D.M. 50/2016; pertanto, l'amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti"* (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 2446).

Sulla scorta di tale orientamento, divenuto granitico, il T.A.R. ha costantemente ribadito l'obbligo per l'Amministrazione di procedere *"alla verifica circa l'eventuale sussistenza di una posizione 'utile' in capo agli odierni ricorrenti rispetto ai posti effettivamente rimasti scoperti, tramite scorrimento della graduatoria nazionale di merito seguendo l'ordine della medesima"* (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, 8 aprile 2022, n. 4159, che richiama le sentenze n. 10248/2016 e n. 4458/2017).

Proprio a seguito di tali autorevoli statuizioni, per un decennio il Ministero si era conformato alla ratio della disciplina del numero programmato, garantendo la copertura integrale dei posti attraverso lo scorrimento continuo della graduatoria.

La norma oggi impugnata segna, pertanto, un incomprensibile e illegittima inversione di rotta,

reintroducendo una prassi già giudicata contraria alla legge e ai principi di buona amministrazione, aggravata nel caso di specie dal contestuale meccanismo di decadenza che ha contribuito ad aumentare artificialmente il numero dei posti rimasti vacanti.

Né può valere, a giustificazione di tale scelta, l'esigenza di definire i tempi della procedura per garantire un ordinato avvio dell'anno accademico. Come la giurisprudenza ha già chiarito, tale esigenza, seppur meritevole di tutela, è recessiva rispetto al diritto del candidato di immatricolarsi in base al proprio merito e nell'ambito dei posti disponibili.

La mancata utilizzazione dei posti residui costituisce una "*disfunzione dell'amministrazione*" che non può e non deve ricadere sui candidati idonei, i quali hanno già superato la procedura selettiva e vantano una posizione qualificata in graduatoria.

Destinare i posti residui a procedure diverse dallo scorrimento — quali i trasferimenti da anni successivi e i cambi di sede per gravi motivi — costituisce inoltre un palese sviamento di potere.

La finalità della procedura concorsuale è selezionare i candidati per l'accesso al primo anno; utilizzare i posti non assegnati per soddisfare esigenze del tutto diverse significa alterare lo scopo della procedura per raggiungere obiettivi estranei, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Tale sviamento risulta tanto più grave ove si consideri che i posti sottratti allo scorrimento non erano astratti o ipotetici, ma concretamente individuabili per sede e per numero — come documentato dalla tabella in atti — e che il ricorrente era candidata idonea, collocata utilmente in graduatoria, la cui posizione avrebbe potuto essere soddisfatta mediante un semplice e doveroso scorrimento.

Per tutte le suesposte ragioni, la previsione impugnata è manifestamente illogica, irragionevole e illegittima, e se ne chiede l'annullamento, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria e di assegnare l'odierna parte ricorrente presso uno degli atenei statali italiani da lei indicati — tra cui, a titolo esemplificativo, le Università di Napoli Federico II, Roma La Sapienza, Firenze — in cui risultano posti vacanti, secondo l'ordine di merito e le preferenze espresse.

4. – Violazione e falsa applicazione della legge 14 marzo 2025, n. 26; violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; violazione dell'art. 76 Cost.; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; Violazione dell'art 4 Preleggi; violazione dei principi di trasparenza, affidamento e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e mutamento ex post delle regole della procedura selettiva. Illegittimità del D.M. MUR n. 1115/2025.

4.1. – La disciplina del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in

Medicina e Chirurgia è contenuta in un assetto normativo puntualmente definito dal legislatore, nel quale il potere regolamentare del Ministero risulta strettamente vincolato.

Proprio, la Legge n. 26/2025, nel conferire la delega al Governo, vincola espressamente il legislatore delegato alla definizione di modalità di accesso uniformi, trasparenti e fondate su **criteri di merito predeterminati**.

Nello specifico, l'art. 2, comma 2, lett. d), della suddetta legge delega fissa un criterio direttivo vincolante, ossia quello di *“prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale”*.

In attuazione della delega è stato adottato il D.lgs. n. 71/2025, il cui art. 6, comma 1, analogamente a quanto previsto dalla legge delega, dispone testualmente che *“l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro”*.

Le norme in esame individuano, dunque, in modo diretto e tassativo, i presupposti per l'accesso al secondo semestre, ancorandoli esclusivamente:

- al superamento di tutti i Crediti Formativi Universitari degli esami del semestre filtro (che notoriamente si conseguono con un punteggio superiore al 18);
- alla conseguente collocazione nella graduatoria nazionale di merito.

Analoghe previsioni si rinvencono, poi, nel D.M. n. 418/2025 ove, in ossequio a quanto previsto dalla legge, all'art. 7 è previsto che *“solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1”*.

Senonché, a seguito dell'integrale correzione da parte delle commissioni degli elaborati anche della seconda prova, un attimo prima che venissero pubblicati i risultati, il Ministero intimato, accortosi che su oltre 17 mila posti da assegnare solo 7 mila candidati avevano i requisiti per collocarsi validamente in graduatoria, nel tentativo di far fronte a tale disastrosa situazione e al dichiarato fine di *“assicurare la copertura di tutti i posti disponibili”*, ha adottato un decreto correttivo dei D.M. 418/2025 e 454/2025.

È proprio in questo contesto che si colloca l'emanazione del D.M. MUR n. 1115/2025, il quale pur intervenendo a prove già concluse e a correzioni già ultimate, **ha inciso in modo sostanziale sui meccanismi di accesso alla graduatoria e di immatricolazione dei candidati, cambiando di fatto**

le regole del gioco a partita già conclusa.

Ed infatti, prima di tutto, l'impugnato decreto ha previsto che potessero essere inseriti validamente in graduatoria anche quegli studenti che non avevano "conseguito tutti i CFU previsti", non avendo ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie di esame (chimica, fisica, biologia).

Così come si evince dall'art. 1 del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: **(i)** le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; **(ii)** le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; **(iii)** le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza.

Inoltre, sempre in relazione agli studenti con una o più insufficienze, i successivi artt. 2 e 3 del D.M. in esame hanno previsto che essi (se collocati in posizione utile in graduatoria) sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei CFU non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre, attraverso "corsi di recupero" ed esami "OFA" (obblighi formativi aggiuntivi) di cui al D.M. 270/2004.

Per effetto tali previsioni, pertanto, si è dato illegittimamente consentito l'accesso alla graduatoria a diverse categorie di candidati privi delle tre sufficienze negli esami del semestre filtro, i quali, secondo quanto stabilito dalla normativa primaria e dai D.M. 418/25 e 454/25, non avrebbero potuto accedervi.

La violazione di legge da parte del D.M. n. 1115 qui in contestazione non potrebbe essere più evidente di così.

Il decreto ministeriale in contestazione, infatti, non si è limitato a disciplinare modalità tecniche di scorrimento della graduatoria o di assegnazione dei posti, ma ha **introdotto regole che non erano conoscibili né prevedibili al momento dell'iscrizione e dello svolgimento degli esami, modificando radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025 e stravolgendo di fatto i requisiti previsti dal Legislatore per l'inserimento in graduatoria**, il quale non ha mai inteso concedere agli studenti con una o più insufficienze la possibilità di essere ammessi nella graduatoria di merito né, tantomeno, ha previsto (neanche astrattamente) la possibilità di un recupero postumo dei crediti non ottenuti durante le prove del semestre filtro.

Il cambio delle regole, a selezione conclusa, **ha naturalmente inciso sul legittimo affidamento e sulla prestazione concorsuale di parte ricorrente, penalizzandola fortemente.**

Parte ricorrente, infatti, ha affrontato le prove del semestre filtro nella più che legittima convinzione che vigesse il sistema delineato dalla legge delega, dal decreto legislativo e dal D.M. 418/2025 e, quindi, che per accedere al secondo semestre del corso di laurea ambito era necessario ottenere la

sufficienza in tutte e tre le prove di esame.

L'introduzione successiva di criteri diversi ha inciso direttamente sulla loro posizione comparativa, alterando l'esito della selezione: se parte ricorrente avesse conosciuto *ex ante* le regole poi introdotte dal D.M. n. 1115/2025, avrebbe potuto orientare diversamente la propria strategia di preparazione e di svolgimento delle prove, calibrando il livello di rischio, la distribuzione dello sforzo tra i diversi insegnamenti e, più in generale, la propria condotta in funzione dell'effettivo meccanismo di accesso alla graduatoria.

Nello specifico, essa ben avrebbe **potuto concentrarsi solo nello studio di una o al massimo due materie al fine di entrare in graduatoria e poi recuperare i debiti formativi attraverso i meccanismi introdotti dall'amministrazione (OFA), anziché, come invece avvenuto, tentare di ottenere la sufficienza simultanea in tutte e tre le materie.**

Gli effetti distorsivi del D.M. 1115/25, è bene chiarirlo, non sono mitigati dal sistema "a sezioni" e dai punteggi bonus ad essi attribuiti. Come anticipato, invero, il decreto in esame ha suddiviso la graduatoria, che avrebbe dovuto essere unica e nazionale, in ben 9 **sezioni autonome**, nelle quali i candidati vengono collocati "*secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di un punteggio fisso (600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 punti) e del punteggio conseguito*".

La collocazione, infatti, in una fascia di graduatoria rispetto ad un'altra è sempre frutto del punteggio ottenuto durante le due sessioni d'esame regolamentate dalle "vecchie" regole.

Di conseguenza, se i candidati fossero stati a conoscenza dell'attribuzione di un ulteriore punteggio premiale così incidente in graduatoria (100 punti di scarto tra una sezione e l'altra), ben avrebbero potuto ulteriormente parametrare la propria performance in ragione di ciò.

Parte ricorrente, quindi, avrebbe potuto concentrarsi sullo studio di due materie, tentando così di ottenere la sufficienza nelle stesse, necessaria per essere collocata nella quinta sezione della graduatoria, godere di 300 punti aggiuntivi e della matematica immatricolazione nell'Ateneo di prima scelta (Università della Campania Vanvitelli).

Nulla di tutto ciò, invece, è potuto avvenire nel caso di specie, avendo l'Amministrazione illegittimamente trasformato l'intera struttura del modello di selezione in aperta violazione di quanto previsto dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 71/2025.

La modifica arbitrariamente attuata dall'Amministrazione, del resto, non può essere giustificata neanche sulla base del fatto che il D.M. n. 1115/2025 è stato adottato dal MUR con l'esplicita finalità di assicurare la "copertura integrale di tutti i posti disponibili", così come si evince dalle premesse di tale provvedimento.

Anche a voler ritenere, infatti, che tale obiettivo sia stato effettivamente perseguito dall'Amministrazione, esso non è comunque idoneo a giustificare – né potrebbe mai farlo – la

violazione di disposizioni di rango primario, a cui il decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, è gerarchicamente subordinato ed è tenuto a conformarsi, senza possibilità di deroga.

Esigenze organizzative o di carattere pratico, seppur meritevoli, non possono di certo legittimare l'adozione di atti amministrativi *contra legem* né, tantomeno, consentire la violazione dei criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

Pertanto, la stessa finalità della “integrale copertura dei posti disponibili”, invocata dal MUR a fondamento del D.M. 1115 impugnato, **risulta smentita e contraddetta dalle previsioni contenute nel decreto stesso.**

Ci si riferisce, in particolare, ai punti 13 e 15 dell'Allegato 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026” e che “gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo”.

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, alla chiusura della graduatoria non è previsto alcun ulteriore scorrimento, con la conseguenza che i posti rimasti vacanti non sono stati ridistribuiti in favore dei candidati utilmente collocati nella stessa, essendo destinati a finalità del tutto diverse e ulteriori.

Un simile meccanismo, allora, impedisce in radice il pieno utilizzo del contingente messo a bando, vanificando proprio quell'obiettivo di saturazione dei posti che il MUR ha dichiarato di voler perseguire con l'adozione del D.M. 1115 in contestazione.

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per contraddittorietà e per manifesta illogicità, posto che l'Amministrazione, da un lato, giustifica la radicale modifica dei criteri di ammissione al secondo semestre con l'esigenza di coprire tutti i posti disponibili e, dall'altro, adotta un sistema che, nella sua concreta articolazione, impedisce il conseguimento di tale risultato.

4.2. – L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, del resto, non verrebbe meno neanche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che la modifica apportata al sistema del semestre filtro con il D.M. 1115 cit. sia in linea con i principi fissati nella legge delega.

Con l'adozione del suddetto decreto, infatti, l'Amministrazione **ha modificato radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025** e lo ha fatto **a procedura conclusa**, con conseguente violazione dei principi di autovincolo, di affidamento, del *favor participationis* e di parità di trattamento tra i concorrenti.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di contratti pubblici, i cui principi devono ritenersi senz'altro validi anche nell'ambito di procedure come quella di specie, infatti, “*il bando di gara e, più in generale, la lex specialis devono essere interpretati in termini strettamente*

*letterali, con la conseguenza che le regole ivi contenute vincolano l'operato dell'Amministrazione, la quale è obbligata all'applicazione di quanto ivi previsto senza alcun margine di discrezionalità. Ciò è imposto sia dalla necessità di osservare i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse nel corso del procedimento la modifica delle regole procedurali cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è autovincolata. Si aggiunga a quest'ultimo specifico proposito che quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo come nella fattispecie regole che sono pure chiare ed inequivocabili per esercitare una determinata potestà, è tenuta a conformarsi a tali prescrizioni, con la conseguenza che risultano illegittime le determinazioni assunte in violazione dell'autovincolo" (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 3531; nello stesso senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n.4193; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970; Cons. Stato, sez. VI, 2.3.2021, n. 1788).*

Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ha agito in maniera diametralmente opposta, modificando del tutto le regole contenute nel bando di concorso, con grave pregiudizio della posizione di parte ricorrente, la quale ha calibrato la propria *performance* facendo affidamento su tali disposizioni.

Di qui, l'illegittimità del D.M. 1115/2025 sotto tale ulteriore profilo.

5. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. – disparità di trattamento – violazione dei principi di ragionevolezza e di par condicio candidatorum – violazione dell'art. 97 cost. – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa – ingiustizia manifesta.

Come già detto, con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha alterato completamente i requisiti previsti dal legislatore prima e dal D.M. 418/2025 poi per l'inserimento nella graduatoria di merito, consentendo l'ammissione nella stessa anche coloro che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie di cui al semestre filtro.

In base a tale nuovo assetto, pertanto, sono stati ammessi in graduatoria tutti i candidati, indipendentemente dal conseguimento della sufficienza in ciascuna delle tre prove, riconoscendo così un valore selettivo a ogni punteggio ottenuto, anche se inferiore alla soglia della sufficienza.

Di fronte a un mutamento così radicale del sistema, l'Amministrazione aveva il dovere, in ossequio ai principi di eguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., di adeguare tutte le regole procedurali al nuovo contesto e, quindi, di considerare i voti inferiori al 18 anche nella formazione del punteggio finale utile per l'inserimento nella graduatoria di merito.

Nella fattispecie, invece, le cose sono andate nel senso diametralmente opposto.

L'Amministrazione, infatti, pur avendo formalmente previsto l'inserimento in graduatoria a prescindere dal raggiungimento della soglia minima di 18/30 nelle singole prove, in sede di determinazione del punteggio finale utile per l'inserimento in graduatoria ha preso in considerazione esclusivamente i voti pari o superiori a 18/30, escludendo dal relativo calcolo quelli inferiori a tale soglia.

Come si evince dall'art. 1, comma 1, del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: (i) le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; (ii) le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; (iii) le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una o due sufficienze.

Ai sensi del successivo comma 4, poi, gli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in tutti gli esami di profitto sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine ottenuto dalla somma di un coefficiente decrescente e il punteggio conseguito o nei due esami – ovvero nell'unico esame – in cui hanno ottenuto la sufficienza, confermando così che, ai fini del posizionamento, rilevano esclusivamente i voti sufficienti.

Un simile modo di procedere, tuttavia, è illogico, contraddittorio e lesivo dei principi di parità di trattamento e ragionevolezza.

Ed infatti, una volta che il Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 ha espressamente previsto l'inserimento in graduatoria anche di quei candidati che hanno conseguito delle insufficienze nelle prove di esame, tali voti devono necessariamente essere presi in considerazione ai fini della determinazione del punteggio complessivo e della collocazione in graduatoria, determinandosi in caso contrario non solo un'irragionevole scissione tra la fase di ammissione alla graduatoria e la fase di attribuzione del punteggio, ma anche una reintroduzione surrettizia di un criterio selettivo non più previsto dalla disciplina vigente, con conseguente alterazione della posizione dei candidati in graduatoria.

Il che è proprio quello che è avvenuto nella vicenda per cui è causa.

I candidati che hanno conseguito un punteggio di 18, 17 e 17 (presentando, dunque, una preparazione complessivamente omogenea e prossima alla soglia di sufficienza in tutte le materie) sono risultati penalizzati rispetto ai candidati che hanno ottenuto, ad esempio, i voti di 20, 12 e 12: essendo stati, invero, computati soltanto i voti pari o superiori a 18, nel primo caso è stato valorizzato esclusivamente il punteggio di 18, con esclusione dei due 17, mentre nel secondo caso, è stato preso in considerazione soltanto il voto di 20, con conseguente posizionamento più alto in graduatoria,

nonostante le due gravi insufficienze.

Di conseguenza, i candidati con una preparazione complessivamente più elevata ($18+17+17 = 52$) sono stati collocati in posizione deteriore rispetto a chi ha dimostrato una preparazione inferiore, conseguendo gravi insufficienze in due prove ($20+12+12 = 44$).

Nella stessa situazione, d'altra parte, si è ritrovato anche parte ricorrente, la quale, pur avendo conseguito un punteggio di 20,2 (in chimica), 12,8 (in fisica) e 14,9 (in biologia), dimostrando così di possedere una preparazione assolutamente prossima alla soglia di sufficienza in tutte le materie (per un totale di 47,9), è risultata collocata in posizione deteriore rispetto a quei candidati che hanno ottenuto una sufficienza poco più alta, ma due insufficienze molto più gravi della sua (ad esempio 28, 7, 7=42), con evidente violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.

Come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale, invero, “il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest’ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall’ordinamento” sicché “il legislatore [...] può regolare l’accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale” (cfr. Corte costituzionale, sentenza 29.5.2002, n. 219; ma v. anche sentenza 19.3.2021, n. 42).

Ne deriva che anche quando l’Amministrazione interviene a modificare in itinere “le regole del gioco”, come di fatto è accaduto nel caso di specie, non può farlo in modo irragionevole e tale da ledere le posizioni giuridiche dei soggetti che sono destinatari dell’azione amministrativa.

L’operato qui contestato, invece, ha determinato non solo un’ingiusta disuguaglianza tra i candidati, ma ha anche leso il legittimo affidamento riposto dagli stessi affinché la procedura venisse espletata nel rispetto dei principi che governano l’intera materia.

Il modus operandi dell’Amministrazione ha, infatti, creato un sistema intrinsecamente contraddittorio: da un lato ha consentito l’ingresso in graduatoria anche ai candidati con insufficienze; dall’altro ha neutralizzato quelle medesime insufficienze nella determinazione del punteggio utile ai fini del posizionamento, alterando la comparazione tra candidati e determinando un’evidente disparità di trattamento.

Di qui, l’illegittimità dell’azione amministrativa anche sotto questo profilo.

6. – Violazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14, comma 6 del d.p.r. 9 maggio

1994, n. 487; violazione dell'art. 3 e 97 cost.; eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 16 e 18 del DM 418/25 allegato 2.

Com'è noto, il principio dell'anonimato deve trovare applicazione in tutte le procedure concorsuali, ed anche a quella in esame relativa all'accesso al corso di laurea in Medicina, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

Il rispetto del principio in parola, infatti, risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata**, così da garantire la parità di trattamento tra i candidati, che, a sua volta, postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

La tutela di tale principio, pertanto, richiede che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione degli stessi.

Nel corso degli anni la giurisprudenza amministrativa (*infra multis* CdS A.P. n. 26/2013) ha più volte dichiarato illegittimo il vecchio test di medicina – e disposto l'immatricolazione in sovrannumero di parte ricorrente - per la presenza di codici identificativi "d'associazione", facilmente leggibili da terzi, sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte previsti nel kit concorsuale.

Per far fronte a tali rilievi l'amministrazione a partire dall'anno accademico 2015, pur mantenendo i medesimi moduli cartacei, ha modificato sensibilmente sia le modalità di apposizione di tale codice identificativo, sia le modalità di consegna e sigillatura dell'elaborato.

Ed invero, la nuova procedura introdotta dal Cineca e MUR per i precedenti test di ingresso per tutelare l'anonimato della prova prevedeva che:

1. lo studente svolgesse la prova avendo a disposizione sul banco esclusivamente una scheda anagrafica vuota (da compilare solo alla fine del test), un plico composto da moduli risposte, questionario e foglio di controllo e non vi era alcun codice comune che rendesse abbinabile la scheda anagrafica, e quindi l'identità del candidato, alla sua prova.
2. una volta conclusa la prova, il candidato si alzasse dal proprio posto e si recasse in una postazione predisposta per la consegna dell'elaborato e della scheda anagrafica. Tale postazione conteneva un foglio con diversi codici etichetta che potevano essere scelti liberamente dallo studente. Una volta selezionati gli adesivi, questi venivano incollati su scheda anagrafica e griglia delle risposte che venivano depositate dallo stesso studente in due urne presigillate;
3. in tale postazione era assolutamente vietata la presenza dei commissari d'esame e altro personale d'aula proprio per impedire che i codici etichetta potessero essere visti e memorizzati da terzi;
4. inoltre, la correzione avveniva esclusivamente a mezzo di lettore ottico a cura del Cineca, senza

alcun potere d'intervento da parte dei commissari o commissione d'esami.

La procedura superiormente descritta è stata adottata sino allo scorso anno superando sempre il vaglio di codesto Ecc.mo Tribunale.

Quest'anno il D.M. n. 418/25, allegato 2, recante le "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" all'art. 16 ha previsto che: *"Ogni studente, al termine di ciascuna prova di esame, deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche fornite dalla commissione e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva dello studente che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Lo studente sottoscrive, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, lo studente inserisce la scheda anagrafica e il modulo risposte, ciascuno nell'apposito contenitore chiuso e predisposto a tale scopo"*.

Le previsioni del decreto per la procedura di quest'anno, pertanto, hanno previsto che:

1. il codice identificativo debba essere scelto autonomamente dallo studente tra più codici messi a disposizione dalla Commissione;
2. l'apposizione del codice deve avvenire SOLO al termine di ciascuna prova;
3. lo studente deve depositare autonomamente, senza l'ausilio dei commissari, scheda anagrafica che non doveva essere precompilata e modulo risposta in dei contenitori presigillati.

È bene immediatamente precisare che tale previsione della *lex specialis* è stata totalmente disattesa in favore di tutt'altra procedura.

Ed infatti, nelle linee guida alla prova predisposte dal Cineca e distribuite i giorni d'esame a studenti e commissari, la procedura prevista dal D.M. n. 418/25 è stata completamente stravolta – senza alcun tipo di base normativa e/o regolamentare – in favore di un nuovo e illegittimo procedimento che ha violato palesemente il principio dell'anonimato delle prove.

Esso ha previsto che *"una volta preso possesso del proprio posto in aula, i commissari e/o altri addetti procedessero al riconoscimento dell'identità dello/a studente e consegna di:*

- *anagrafica precompilata,*
- *foglio con 4 codici etichette di associazione adesive,*
- *i talloncini corrispondenti agli esami da sostenere (uno, due o tre),*
- *le istruzioni per la corretta compilazione del modulo risposte"*.

Successivamente, sempre le linee guida hanno disposto, in violazione del DM citato, che *"lo/la studente firma l'anagrafica precompilata, vi appone UNA delle quattro etichette adesive di*

associazione e il personale dell'aula passa a ritirare le anagrafiche”.

Anche la delicata fase della consegna dei moduli risposta è stata modificata dalle linee guida: *“Lo/la studente rimane al proprio posto. Lo/la studente appone una delle etichette di associazione rimanenti sul proprio modulo risposte e reinserisce tutti gli altri fogli dell’esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia) nella busta.*

Il personale d'aula passa tra i banchi e ritira:

il modulo risposte con attaccata l’etichetta adesiva di associazione, la busta con all’interno tutti gli altri fogli rimanenti dell’esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia)”.

Anche i verbali d’aula confermano l’applicazione delle “linee guida” Cineca in luogo dell’originale procedura- in verità mai revocata/sostituita – del D.M. n. 418/25.

Ma vi è di più!

Dalla lettura dei verbali d’aula si evince un’ulteriore preoccupante modalità di violazione dell’anonimato.

Ed infatti, emerge chiaramente che le singole schede anagrafiche e i singoli moduli risposta consegnati dagli studenti **sono stati nella piena disponibilità dei commissari sino alla fine dell’ultima prova, non essendo mai stati imbustati e/o sigillati in delle urne.**

Si legge nei verbali che: *“alla conclusione dell’operazione di raccolta della prova, la Commissione procede al conteggio dei moduli risposta mettendoli nello stesso verso e direzione, e a inserirli nella scatola Cineca indicando il numero dei moduli in essa contenuti **senza sigillarla**”.*

La stessa procedura è stata utilizzata per le schede anagrafiche: *“alla conclusione della terza prova, i membri della commissione d’identificazione sigillano la scatole contenente le schede anagrafiche”.* (cfr verbali d’aula, settore n. 16, università di Bologna del 20 novembre u.s.)

Alla luce di ciò è inconfutabile che:

- i candidati hanno ricevuto dai commissari d’aula, prima dell’inizio della prova, i codici etichetta “d’associazione” già abbinati alla scheda anagrafica precompilata con le proprie generalità;
- che le schede anagrafiche, con il codice “d’associazione” leggibile e univoco incollato dai candidati, sono state ritirate a mano, prima dell’inizio della prova, dagli assistenti d’aula senza alcun tipo di sigillatura;
- che le schede anagrafica munite di codice “d’associazione” leggibile e univoco siano state nella libera disponibilità della Commissione e del personale d’aula *“sino alla conclusione della terza prova”* (ossia dalle ore 10.45 alle ore 15.00) e che la loro conservazione e sigillatura sia avvenuta solo successivamente;
- che i moduli risposta, muniti di codice “d’associazione” leggibile e univoco, siano stati

maneggiati liberamente dai commissari durante le diverse ore di svolgimento della selezione sino alla sigillatura avvenuta alla fine delle tre prove (ossia per un arco temporale che va dalle ore 11.45 alle ore 15).

Inoltre, dalla lettura dei verbali di correzione ad opera delle commissioni locali ex art 5, allegato 2, del D.M. 418/25 è chiaramente individuabile un ulteriore e insanabile violazione dell'anonimato anche nella successiva fase di correzione.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, per il corrente anno accademico 2025/2026, il principio dell'anonimato è stato violato in più fasi della procedura *de qua*.

6.1. – La prima violazione dell'anonimato si è verificata nel momento in cui a tutti i candidati è stata consegnata la scheda anagrafica in fase di identificazione, già precompilata con le generalità di ogni singolo candidato e sin da subito abbinata al codice etichetta “d’associazione”, ricordiamo leggibile e quindi memorizzabile.

Per di più, la circostanza che non siano stati direttamente i candidati a scegliere il proprio codice tra diversi messi a loro disposizione alla fine delle prove – così come previsto nel D.M. 418/25 – oltre a introdurre una procedura non prevista dalla *lex specialis* ha consentito alla Commissione, al personale d’aula e agli stessi addetti del Cineca di memorizzare, abbinare e trascrivere il codice “d’associazione” al nome e cognome dei candidati.

E tale condotta non solo è potuta avvenire durante la distribuzione delle schede anagrafiche (il personale distribuiva infatti scheda e codice), ma visto tale pre-abbinamento, anche in una fase addirittura precedente all’ingresso in aula dei candidati magari con la stesura di un vero e proprio elenco “candidato/codice”.

La lettura e memorizzazione del codice “d’associazione” apposto sulla scheda anagrafica, ad ogni modo, poteva avvenire anche successivamente posto che le schede sono state ritirate senza alcun tipo di precauzione (busta chiusa, pacco sigillato) prima dell’inizio delle prove e consegnate alla Commissione che ne ha avuto la piena disponibilità dalle ore 10.45 alle ore 15, ossia sino a quando sono state custodite in un pacco sigillato.

Com’è di tutta evidenza, già solo tale *modus procedendi* integra una violazione insanabile dell'anonimato della prova.

A ciò si aggiunga che anche i moduli risposta delle tre prove, contenenti lo stesso codice “d’associazione” delle schede anagrafiche, sono state ritirate in varie fasi temporali senza alcun tipo di presidio di sicurezza e che anzi, come emerge dai verbali, i commissari hanno potuto/dovuto tenere in mano le schede compilate con le risposte per effettuare dei controlli sul numero dei moduli, sulla avvenuta corretta affissione del codice “d’associazione” e addirittura sul corretto verso di conservazione delle stesse.

E queste operazioni di “controllo” sono avvenute senza la presenza di alcun candidato testimone!

Anche in questo caso, si rammenta, che i commissari hanno effettuato tali operazioni “di controllo” senza successivamente sigillare le schede in un apposito plico, cosa avvenuta infatti solo alla fine della giornata.

Alla luce di tutto ciò, emerge chiaramente che addirittura prima della fase di correzione (della quale si discuterà successivamente) la procedura illegittimamente adottata dal Mur e Cineca e non prevista dalla *Lex specialis*, ha messo nelle condizioni tutto il personale presente in aula di memorizzare e abbinare immediatamente, addirittura prima dell’inizio delle prove, generalità del candidato e codice etichetta “d’associazione”.

Successivamente, vista la mancata sigillatura delle prove, tale procedura ha altresì consentito potenzialmente allo stesso personale d’aula di sostituire, modificare o manomettere le schede risposte non più anonime nell’intento di favorire o penalizzare questo e quell’altro candidato.

Da ciò, la palese violazione del principio in parola, dal momento che parte resistente ha consentito la presenza di un vero e proprio segno di riconoscimento, mediante l’apposizione di un codice identificativo “d’associazione” facilmente individuabile e memorizzabile.

D’altra parte, sul punto, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la mancata rigorosa osservanza della regola dell’anonimato costituisce violazione rilevante *ex se*, “*senza che sia necessario (per inferirne l’illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), rimarcandosi in tal senso la non riconoscibilità, anche ipotetica, dell’autore degli scritti costituisce “*garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico*” (Cons. St. n. 1928/2010 cit.), evidenziandosi al riguardo “*la valenza della garanzia dell’anonimato quale diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche potenziali, di condizionamenti esterni*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.7.2013, n. 37647).

Donde l’illegittimità, anche sotto questo ulteriore profilo, della procedura in esame.

6.2. – Quella appena descritta non è stata, tuttavia, l’unica violazione del principio dell’anonimato che si è verificata nella selezione in contestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art 18, allegato 2 del D.M. n. 418/2025, la successiva procedura di correzione delle tre prove di esame è stata suddivisa in due parti: “la valutazione delle prove è rimessa alla Commissione di esame di cui al punto 5 [...]. La somma del punteggio conseguito nelle domande a risposta multipla e nelle domande a risposta con modalità a completamento, determinato dalla predetta Commissione, costituisce il punteggio di esame [...] **Il Presidente della medesima Commissione provvede al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del**

verbale di correzione delle prove, debitamente sottoscritto.

Il ricorso a delle Commissioni di correzione, in luogo di un classico correttore ottico, si è resa necessaria per la presenza nelle prove d'esame di domande con risposte "a completamento" che ben potevano dare spazio a più soluzioni corrette (si pensi ad esempio all'utilizzo di sinonimi) e, in secondo luogo, per la tipologia di modulistica utilizzata che prevedeva per i succitati quesiti la scrittura a mano difficilmente "leggibile" da un sistema di correzione automatizzato.

Tale necessario "intervento" dei docenti ha però senz'altro determinato la violazione del principio dell'anonimato della prova, il quale, per l'appunto, non può più essere assicurato quando in luogo di un processo di correzione automatizzato vi è una Commissione che valuta liberamente delle prove sulle quali vi è apposto un chiaro e univoco segno di riconoscimento rappresentato dal codice identificativo "d'associazione" che ogni studente ha memorizzato.

Ciò emerge chiaramente dai verbali di correzione nei quali, addirittura, si evince che: **la procedura di rilevazione delle risposte, la loro correzione e il successivo abbinamento tra scheda anagrafica e scheda risposte attraverso il codice identificativo sia avvenuta senza controlli, non collegialmente ma ad opera di singoli commissari collegati da casa in remoto in orari diversi e in giorni diversi tra di loro.**

Sia d'esempio, tra i tanti identici, il verbale di correzione della prima prova della Commissione d'esame di chimica dell'università "Federico II di Napoli": *"la Commissione, mediante accesso individuale alla piattaforma informatica dedicata (WebApp CINECA) tramite credenziali SPID e/o CIE, ha proceduto alla correzione di n. 3041 prove di esame.*

*Tutte le operazioni di correzione effettuate **dai singoli componenti della Commissione, inclusi i punteggi attribuiti e la relativa associazione ai codici etichetta dei candidati.** sono registrate e conservate all'interno della suddetta piattaforma informatica. Tale piattaforma è accessibile al Presidente, ai componenti della Commissione e al CINECA per la gestione tecnica. Al termine delle attività di correzione, il Presidente, previa verifica delle operazioni compiute dai Commissari, ha provveduto alla validazione delle prove direttamente all'interno della piattaforma informatica".*

A ciò si aggiunga che tale procedura di correzione e abbinamento non è stata verbalizzata giornalmente con una attenta definizione delle schede corrette e la relativa associazione del punteggio ai candidati, ma si è protratta senza alcun tipo di controllo e verbalizzazione per più giorni: *"nei giorni dal 24 al 28 del mese di novembre 2025, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, si è riunita in modalità remota la Commissione di Chimica e Propedeutica biochimica per la correzione e la validazione delle prove di esame del semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) [...] letto firmato e sottoscritto giorno 28 novembre 2025".*

Pertanto, riassumendo, la procedura di rilevazione delle risposte, la successiva correzione e infine l'abbinamento del punteggio alla relativa scheda anagrafica non è stata effettuata da un sistema automatizzato né collegialmente dai commissari, ma piuttosto da singoli membri di Commissione, collegati da casa, senza:

- la predisposizione di criteri di valutazione vincolanti e uniformi,
- alcun sistema di controllo che impedisse il previo abbinamento della scheda anagrafica alla prova da correggere,
- alcun sistema di controllo che impedisse l'apertura e la ricorrezione della medesima scheda risposta già processata e abbinata all'autore della prova;
- alcun sistema di controllo che controllasse la fase finale di validazione “del lavoro svolto dai singoli commissari” ad opera del presidente di Commissione;
- nessuna ulteriore fase di verifica, ad opera del Cineca e del MUR, volta a controllare la coerenza e correttezza dei voti attribuiti dalle singole Commissioni (o meglio dai singoli commissari);
- nessuna predisposizione a priori di un elenco definito e chiuso di termini da ritenere come sinonimi nella correzione delle risposte a completamento e nessuna verifica successiva sull'uniformità delle valutazioni effettuate dai commissari.

Tale procedura, che peraltro non trova alcun tipo di supporto né nella *lex specialis* né nelle linee guida distribuite dal Cineca, sta alla base non solo della violazione astratta dell'anonimato, ma anche delle consequenziali e numerose incoerenze e difformità di valutazione di risposta da candidato a candidato che vedremo di seguito.

D'altra parte, anche la giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR ha affermato che l'utilizzo di codici identificativi, di cui si è detto al paragrafo precedente, non si sostanzierebbe, da solo, in una lesione del principio di anonimato, dal momento che “*la correzione automatizzata mediante lettura ottica e in sede separata garantisce l'imparzialità della valutazione*” (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 settembre 2025, n. 16700).

Ne consegue che, come dimostrato poc'anzi, la correzione automatizzata delle domande mediante lettura ottica non è avvenuta, atteso che tutta la fase di verifica degli elaborati è stata quindi affidata a una Commissione d'esame, che ha analizzato fogli risposte contenenti il codice identificativo d'associazione della prova di ciascun candidato. Di conseguenza, la violazione dell'anonimato è evidente e la procedura risulta interamente illegittima. Pertanto, la mancata tutela dell'anonimato ha compromesso non solo la regolarità dell'intera procedura d'esame, rendendo necessario l'annullamento degli atti adottati, ma anche la regolarità dei punteggi attribuiti ai candidati secondo criteri di valutazione ad oggi inesistenti.

7. – *Violazione del principio di trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell'allegato 2 al D.M. 418/2025. Eccesso di potere per difetto di motivazione.*

In aggiunta a quanto dedotto nel motivo precedente, deve altresì rilevarsi come l'intera procedura di correzione delle prove risulti illegittima, non esistendo una verbalizzazione delle operazioni di correzione delle singole schede risposta o una matrice ministeriale di risposte corrette.

Parte ricorrente, infatti, ha richiesto al Cineca ed ai singoli atenei - attraverso regolare istanza di accesso agli atti – copia dei propri elaborati corretti, copia delle relative griglie di valutazione e dei criteri di valutazione utilizzati dai commissari nella correzione delle domande a completamento.

Senonché, non sembrerebbe essere stato redatto alcun verbale da cui possano evincersi i lavori effettivamente svolti dalla Commissione nell'ambito della procedura di correzione degli elaborati.

Sarebbe stato, invece, fondamentale che la Commissione avesse evidenza tramite apposito verbale delle operazioni di svolgimento della fase di correzione e dei relativi esiti, potendo solo attraverso tali documenti i candidati risalire alla composizione del proprio punteggio oggi presente nella propria area personale su University.

In altre parole, in assenza della pubblicazione della matrice ministeriale delle risposte corrette e di un verbale di correzione delle singole schede risposta, il lavoro della Commissione viene sottratto al controllo dei candidati, violando i principi di trasparenza alle quali una selezione pubblica deve attenersi.

La totale assenza di trasparenza che ha connotato la procedura di valutazione emerge, peraltro, in modo paradigmatico ed inequivocabile da quanto risulta, ad esempio, dal verbale redatto dalla Commissione di Biologia dell'Università degli Studi di Palermo dal quale si evince che, durante le operazioni di correzione, i commissari avevano rilevato come talune risposte fornite dai candidati alle domande a completamento, pur risultando scientificamente corrette, non rientrassero nella rosa dei sinonimi previsti nel menù a tendina predisposto dal CINECA. La Commissione, preso atto di tale evidente incongruenza tra la correttezza sostanziale delle risposte e la rigidità del sistema informatico all'uopo predisposto, aveva provveduto a formulare apposita segnalazione al CINECA, al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco dei sinonimi accettabili e garantire, così, una valutazione conforme ai principi di correttezza scientifica e parità di trattamento.

Nondimeno, come risulta espressamente dal predetto verbale, neppure a seguito dell'aggiornamento dei sinonimi operato dal CINECA la segnalazione della Commissione è stata effettivamente recepita nella fase valutativa, poiché la stessa Commissione è stata, di fatto, costretta ad attenersi rigidamente ed esclusivamente ai sinonimi predeterminati dal sistema informatico, con conseguente esclusione e mancato riconoscimento di risposte scientificamente corrette ma non formalmente ricomprese nell'elenco chiuso predisposto dal CINECA (cfr. screenshot verbale di biologia del secondo appello):

Durante le fasi di correzione, i commissari Prof.ssa Fontana, Prof.ssa Conigliaro, Prof.ssa Raimondo, Prof.ssa Pipitone hanno rilevato che alcune risposte fornite dai candidati, non previste dal menù a tendina, potevano essere considerate “corrette”. In questi casi, in accordo con l’intera Commissione, sono state aperte le relative segnalazioni, entro la mattina del giorno martedì 16 dicembre, tramite l’apposito link interno della piattaforma WebApp.

Dopo l’aggiornamento in seno alla piattaforma dei sinonimi accettabili, la Commissione, per la valutazione delle risposte corrette, nonostante il permanere di specifiche perplessità, decide di attenersi strettamente a quanto indicato dal CINECA nei menù a tendina.

Tale circostanza riveste eccezionale gravità sotto il profilo della legittimità amministrativa, poiché dimostra che la Commissione esaminatrice, pur avendo rilevato l’esistenza di risposte corrette non contemplate dal sistema informatico e pur avendo formalmente segnalato tale criticità, non ha potuto esercitare alcuna effettiva autonomia valutativa, risultando vincolata in modo meccanico ed acritico alle determinazioni di un sistema informatico centralizzato, sottratto ad ogni forma di controllo, trasparenza e sindacabilità.

Il punteggio attribuito dai commissari è pertanto aleatorio, privo di controllo e potenzialmente frutto, oltre che di valutazioni errate, anche di manomissioni rese possibili dalla violazione dell’anonimato della prova.

D’altra parte, che la fase di correzione delle prove sia avvenuta in assenza di qualsivoglia verbalizzazione è confermato dal verbale di correzione della Commissione d’esame uguali per tutte le Università, dal quale si evince soltanto che la fase di correzione si è protratta per più giorni, non essendovi il benché minimo riferimento alle prove dei candidati e ai punteggi alle stesse attribuiti.

Com’è noto, del resto, la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario a presidio della trasparenza dell’azione amministrativa, in quanto reca la **descrizione degli accadimenti constatati e consente la verifica della regolarità delle operazioni svolte**. L’importanza di tale attività certificativa è rimarcata dal **regime di fidejacentia** che presidia la valenza dimostrativa dell’atto in questione (ex multis, Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270). Di qui, l’illegittimità della selezione per cui è causa sotto tale profilo.

8. – Illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025. Illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 e, in via attuativa, dal D.M. n. 415/2025 è illegittima anche per un ulteriore motivo: all’art. 8 infatti si esclude dall’applicazione della riforma le università non statali e i corsi di laurea erogati in lingua inglese. Tale previsione è viziata da illegittimità

costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.). La legge delega n. 26/2025, infatti, non autorizzava in alcun modo il Governo a operare una simile differenziazione, ma mirava a una revisione organica e unitaria del sistema di accesso.

Invece, per effetto di tali previsioni nel corrente a.a. 2025/2026 **vi è la coesistenza di tre differenti modelli di accesso:** **(i)** il semestre filtro per i corsi in lingua italiana presso le università statali; **(ii)** il tradizionale test di ingresso per le università non statali; **(iii)** il test IMAT per i corsi in lingua inglese. Ebbene, una simile tripartizione è del tutto illegittima, **non essendoci nella legge delega n. 26/2025 una qualsivoglia previsione in tal senso.**

La legge delega, invero, non autorizza affatto un'applicazione differenziata della riforma in funzione della natura dell'Ateneo o della lingua del corso di laurea né, del resto, avrebbe potuto farlo, avendo la stessa il primario obiettivo di adottare una riforma unitaria, funzionale soprattutto al "potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici" e, quindi, al soddisfacimento del fabbisogno di personale sanitario individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A fronte di ciò e del fatto che il fabbisogno del SSN viene colmato **anche attraverso l'offerta formativa delle Università non statali legalmente riconosciute**, la quale è espressamente inclusa nei decreti ministeriali di quantificazione dei posti, non avrebbe avuto alcun senso escludere tali enti dalla riforma.

Sul punto, invero, si consideri che con riguardo ai posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026, nel D.M. 600 del 7 agosto 2025 su un totale di 20.864 posti banditi (a fronte di un fabbisogno di medici stimato in 20.247 unità) **ben 4.004 posti provengono dalle Università private.** Tale numero di posti, a ben vedere, è proprio quello che consente all'offerta formativa di eguagliare il fabbisogno di professionalità.

Posto allora che l'offerta formativa delle università private così come quella dei corsi in lingua inglese concorre, al pari di quella degli Atenei statali, al soddisfacimento del fabbisogno del SSN e posto che tutti i suddetti percorsi formativi conducono al conseguimento del medesimo titolo accademico e della medesima abilitazione professionale, tali enti devono tutti **sottostare alle medesime modalità di accesso di quelle statali.**

Ragionando diversamente (come ha fatto il legislatore delegato prima e l'Amministrazione poi), si dovrebbe ritenere che i medici formati presso le università non statali non rilevino ai fini della programmazione sanitaria nazionale, con evidente compromissione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto allo studio. Il che non può certamente ammettersi.

Ne consegue che il legislatore delegato ha adottato un sistema che, oltre a essere illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., è anche del tutto irragionevole, introducendo una ingiustificata disparità

di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra studenti che aspirano alla medesima qualifica professionale, fondata esclusivamente sulla natura pubblica o privata dell'Ateneo o sulla lingua di erogazione del corso.

Né, d'altra parte, l'illogicità della scelta del legislatore delegato può essere superata sulla base delle argomentazioni addotte nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 71/2025.

In tale atto, invero, è riportato espressamente che *“l'esclusione in sede di prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute, cui continuano ad applicarsi le modalità di accesso previste dalla normativa vigente, discende da una **ragione pratica**, ovvero dal fatto che **talune di tali università hanno già avviato le procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso**”*.

Di analogo tenore è l'argomentazione relativa ai corsi di lingua inglese, rispetto ai quali è evidenziato che l'esclusione dei corsi in lingua inglese sarebbe giustificata dalla necessità di *“preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico”*.

Ora, tali considerazioni di carattere “pratico” non possono certamente giustificare né l'adozione di misure non previste dalla legge delega né, tantomeno, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

La verità è che non sussistono ragioni oggettive, né sul piano sistematico né su quello funzionale, che possano legittimare la differenziazione delle modalità di accesso a corsi di laurea che conducono al medesimo titolo professionale.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per violazione dei richiamati parametri costituzionali, per violazione della legge delega n. 26/2025 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., con conseguente illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025.

Alla luce delle considerazioni già indicate si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sopraesposte, previa sospensione, voglia sollevare le stesse dinanzi la Corte Costituzionale affinché questa accerti il contrasto tra l'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, la legge delega n. 26/2025 e gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione, dichiarandone la conseguente illegittimità costituzionale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* è comprovato dalle considerazioni che precedono.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2025/2026 hanno avuto inizio nel mese di marzo e sono attualmente in corso.

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immatricolazione in sovrannumero o in uno dei posti rimasti vacanti, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi presso

l'Ateneo di destinazione, né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami previsti per il recupero dei CFU, unitamente a quelli curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto. La protrazione della situazione attuale comporterebbe altresì il rischio concreto di maturare un ritardo nel percorso formativo difficilmente recuperabile nel corso dell'anno accademico in corso.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Occorre infatti considerare che parte ricorrente era risultata regolarmente immatricolata presso una sede, avendo già occupato uno dei posti assegnati in sede di graduatoria nazionale: l'immatricolazione non comporterebbe pertanto alcun incremento del numero complessivo degli studenti iscritti al corso di laurea a livello nazionale, né alcuna alterazione del contingente totale dei posti banditi, i quali rimarrebbero invariati, atteso che ci sono posti vacanti. Parte ricorrente si limiterebbe, in sostanza, ad immatricolarsi all'interno del medesimo sistema formativo, senza gravare in alcun modo sulla capacità ricettiva complessiva.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei – l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

In aggiunta a ciò, si consideri che, durante il periodo in cui sono state impartite le lezioni del semestre filtro, l'Ateneo resistente ha dimostrato nei fatti di essere in grado di accogliere molti studenti in più rispetto all'offerta formativa dallo stesso dichiarata in fase di quantificazione dei posti da bandire, sicché l'immatricolazione di parte ricorrente non causerebbe né all'Amministrazione né agli altri studenti il minimo pregiudizio.

Donde la richiesta di autorizzazione all'immatricolazione in soprannumero e con riserva al corso di laurea presso la sede ambita.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente ha inoltrato formale richiesta di accesso agli atti alle Amministrazioni resistenti con la quale ha richiesto i seguenti documenti:

1. Copia dei verbali d'aula dell'odierna parte istante redatti durante la prova tenutasi il 20 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025 presso l'Università di riferimento;
2. Copia dei verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice con riguardo alle prove della parte istante;

3. Copia dei verbali e della griglia di correzione delle prove dell'odierna parte istante sia del Cineca che della correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento;

4. Copia dei verbali e/o documenti attestanti l'adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l'elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale;

5. Per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati.

6. Copia del questionario/fogli domande per le prove del 20 novembre e del 10 dicembre assegnati all'odierna parte istante con griglia di valutazione.

Con successiva istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha anche chiesto le generalità dei controinteressati.

Le istanze, tuttavia, sono rimaste attualmente prive di riscontro, dunque si chiede a codesto Ecc.mo TAR di ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, di riscontrare le istanze e di fornire i documenti utili in esame.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via preliminare**, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025 e per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.;

– **in via istruttoria**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami ed ordini a parte resistente di fornire le generalità dei controinteressati, nonché l'esibizione dei documenti richiesti e rispettivamente formulati con regolare istanza di accesso agli atti.

– **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo della Campania - Vanvitelli indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui risultano posti disponibili;

– **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

(i) in via principale, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa l'Ateneo della Campania - Vanvitelli indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui risultano posti disponibili;

(ii) in via subordinata, disponga l'annullamento del concorso e la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad €. 650,00.

Roma, 10 marzo 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata